



Sentenza n. 63/2024 Depositata il 09/02/2024 Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2,	riunita in udienza il 10/01/2024
alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:	.*
Presidente	
Relatore	

in data 10/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2012/2022 depositato il 1

Giudice

proposto da

Management - Manag

Difeso da

Giovanni Longo - LNGGNN74H11G702I

ed elettivamente domiciliato presso giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it

contro

elettivamente domiciliato presso companyo de la com

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. COOCO

contro

elettivamente domiciliato presso companyo di la companyo de la com

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 15.3.2022 la signora l'avviso di accertamento IMU per omesso/ insufficiente versamento anni 2017, 2010 e 2010 di complessivi euro 3010 di non corrisposti dagli altri comproprietari, sull'erroneo presupposto dell'intera proprietà dei beni in capo alla ricorrente.

La signora assume invero che la norma di riferimento non prevede alcuna forma di responsabilità solidale tra i comproprietari, nei confronti dei quali il comune avrebbe dovuto formulare le richieste di pagamento. Secondo la disciplina IMU ciascun comproprietario (o meglio ciascun soggetto passivo coinvolto) è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria.

Chiede quindi l'annullamento dell'avviso ovvero, in subordine, declaratoria di non debenza delle sanzioni e degli interessi.

Si costituisce il comune convenuto precisando di aver conteggiato la quota di possesso al 100%, relativamente agli immobili indicati nel provvedimento, posto che la ricorrente e le due sorelle conclusero un atto di divisione della comunione ereditaria per regolare le vicende successorie, atto che le parti conclusero nel con scrittura privata rinnovato nel per atto pubblico con finalità meramente ripetitive.

L'ente locale precisa che in tale atto pubblico del all'art. 9, così le tre sorelle si esprimono:

"Le parti dichiarano che la presente assegnazione è effettuata con funzione ripetitiva di quanto stabilito nella sentenza definitiva n. 1992 del Tribunale 1990 – nella quale è stato stabilito che l'assegnazione della piena proprietà degli immobili ivi identificati per relationem e corrispondenti agli immobili di cui ai numeri da 1) a 10) compresi del presente atto assegnati a 1990 della sottoscrizione dell'accordo in data 1990 della sottoscrizione della sottoscrizione

Ad avviso del comune resistente la ricorrente ha la piena ed esclusiva proprietà degli immobili elencati nell'accertamento fin dal accertamento fin dal avendo ceduto alle sorelle per il 50% ciascuna un altro compendio di immobili.

Con successiva memoria la signora l'administration contesta le argomentazioni di parte convenuta e ribadisce la correttezza e fondatezza delle proprie deduzioni difensive.

Il procedimento (R.G.R. n. 1984/2006) è stato discusso e passato in decisione alla pubblica udienza del giorno 1994.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La scrittura privata redatta nell' con la quale le sorell	e annimi i procedevano alla divisione della
comunione ereditaria, non è opponibile a terzi tantomno all'ami	ninistrazione finanziaria essendo vincolante
solo tra le parti, peraltro non avente data certa.	
医乳腺素 化二氯苯酚 化二氯苯酚 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	

L'imposizione IMU deve fare riferimento ai soli dati catastali.

n ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Orbene, le visure catastali depositate ed i documenti di parte confermano la tesi prospettata a fondamento del ricorso dalla signora managarata: nel richiamato atto pubblico del cata 1961 viene indicato che da quel momento (compenenti la sua quota ...".

Soltanto con l'atto pubblico notarile del **Soltanto** (doc. in atti) al punto II si da atto che *"è intenzione delle costituite procedere ad uno stralcio di quota divisionale a favore di la continua della piena proprietà dei beni...".* Quindi solo dal **continua** ricorrente è divenuta, a tutti gli effetti, piena proprietaria dei ridetti immobili, titolare quindi dell'intera proprietà nella misura del 100%.

Da tale data il fisco ovvero l'ente locale può chiedere, in base ai dati catastali, le imposte relative agli immobili de quibus. Per tale ragione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono ragionevoli motivi, in particolare la effettiva validità della scrittura privata che può aver indotto in errore il comune, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Livorno il giorno 10 gennaio 2024.

Il relatore-estensore

Il Presidente

Marian de la compania del compania della compania d

Pierwain D'Antonio